

TRIBUNALE DI SCIACCA

Decreto di omologa del piano del consumatore ex art. 12 bis L. n. 3/2012

Il Giudice delegato

Letti gli atti del procedimento in epigrafe

letto il piano del consumatore del proposto da

rilevato che al piano risulta allegata la documentazione prevista dall'art. 9 comma 2. L. 3/2012, nonché la relazione redatta dal Professionista nominato con funzioni di OCC, dott. Giuseppe Antonio Lentini, avente i contenuti di cui all'art. 9 comma 3. ed attestante la fattibilità del piano;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale;

considerato che risulta dimostrato lo stato di sovraindebitamento del ricorrente;

verificata la ricorrenza dei requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 L. cit. e l'assenza di atti in frode ai creditori;

ritenuto che devono essere condivise le valutazioni del Professionista, nella parte in cui lo stesso ha escluso che i consumatori abbiano assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbiano colposamente determinato il proprio sovraindebitamento;

considerato che i ricorrenti hanno proposto di pagare integralmente i creditori prededucibili e i privilegiati nonché il 50% dei crediti chirografari, mediante la corresponsione di rate mensili dall'importo di € 564,00 per il primo anno e di € 550,00 per gli anni successivi secondo il prospetto indicato nel piano in esame

rilevato che il ricorrente assolverà a tale impegno destinando ai creditori il proprio reddito da lavoro dipendente trattenendo per sé e per il proprio nucleo familiare esclusivamente la somma necessario al pagamento delle spese relative a bisogni essenziali che risulta in linea con la spesa media mensile calcolata sulla base degli indici ISTAT relativi ai consumi delle famiglie italiane

ritenuto che la rata mensile prevista dal piano risulta compatibile con la capacità reddituale del debitore, dal che consegue una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso;

ritenuto, poi, quanto ai creditori da soddisfarsi nella misura del 100% per quanto riguarda i privilegiati e nella misura del 50% per quel che interessa i chirografari –, che il piano risulta comunque più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, tenuto conto del fatto che la somma offerta risulta superiore al valore ricavabile dalla liquidazione del patrimonio dei debitori, come evidenziato dal Professionista nella relazione particolareggiata in atti;

ritenuto, quindi, che la durata del piano e la percentuale di soddisfacimento proposta ai creditori (100% per predeuzione e privilegiati e 50% per i chirografari) costituiscono una soluzione della crisi da sovraindebitamento idonea a contemperare in maniera ragionevole e adeguata gli interessi del debitore e quelli dei creditori;

ritenuto, pertanto, che le contestazioni del piano sollevate dai creditori Dynamica Retail s.p.a. e Prestitalia con le osservazioni trasmesse devono essere disattese;

ritenuto, pertanto, che la proposta di piano può essere omologata, e che vanno demandate al Professionista nominato, dott. Giuseppe Antonio Lentini, la soluzione di eventuali difficoltà che dovessero insorgere nell'esecuzione del piano e la vigilanza sull'esatto adempimento dello stesso;

P.Q.M.

omologa il piano del consumatore predisposto in data 30/12/2022 da
nato a, in data e nata a, in data

attribuisce al Professionista nominato con i compiti dell'OCC, dott. Giuseppe Antonio Lentini, gli obblighi ed i poteri di cui all'art. 13 L. 3/2012;

dispone che il Professionista: a) documenti i pagamenti effettuati entro il 31 dicembre di ogni anno; b) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano); c) comunichi la completa esecuzione del piano al Giudice delegato;

ordina la pubblicità del presente decreto, a cura del Professionista, sul sito del Tribunale di Sciacca e la comunicazione alla Banca d'Italia;

inibisce a, nato a, in data e, nata a, in data alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o debito) e all'accesso al mercato del credito in ogni sua forma, con obbligo di non accedere al mercato del credito al consumo sino alla completa esecuzione del piano;

Lascia a carico del proponente le spese del procedimento.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al debitore ed al Professionista dott. Giuseppe Antonio Lentini

Sciacca, 14/9/2023

Il Giudice delegato
Valentina Stabile

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.